



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 84 del 09 Settembre 2020

Oggetto:

Elezioni regionali 2020 - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in attuazione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020).

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Struttura Proponente: **DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato
02	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria; Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

Visto il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 14 agosto 2020 n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020) ed in particolare i seguenti articoli:

1) art. 2, comma 1 lettera b): ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 per il tramite di seggi speciali;

2) art. 2, comma 1 lettera c): ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali;

3) art. 2, comma 2: il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale;

4) art. 3, comma 2: Gli elettori aventi diritto devono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche:

“ a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale”;

5) art. 3, comma 4: il Sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del medesimo d.l. 103/2020 “ai fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni del decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020”;

Considerata la necessità di impartire direttive alle Aziende Unità sanitarie locali affinché si attivino per reperire la disponibilità di personale delle Unità speciali di continuità assistenziali (USCA) ai fini della nomina da parte del Sindaco competente, con l'obiettivo di garantire la costituzione di un numero di seggi speciali pari almeno al numero delle USCA attualmente attivate;

Rilevata l'opportunità che le Azienda USL mettano a disposizione dei membri del seggio speciale i necessari dispositivi di protezione individuale nonché i mezzi di trasporto indispensabili per la raccolta del voto nel territorio di riferimento;

Ritenuto altresì necessario definire una modalità uniforme di rilascio delle certificazioni di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. 103/2020 sopra citato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2020, n. 1130 (Approvazione "linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza Covid-19");

Ritenuto di dover dettare specifiche disposizioni per garantire la massima tutela della salute delle persone, particolarmente fragili, ospitate in tale strutture, che risultano esenti da COVID;

Ritenuto pertanto opportuno adottare disposizioni uniformi per :

1) la raccolta e lo spoglio del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 (Allegato 1);

2) l'esercizio del diritto di voto nelle strutture sociosanitarie no-Covid (Allegato 2);

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, l'adozione delle seguenti misure:

1) che le operazioni di voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 si svolgano secondo le modalità di cui all'Allegato 1;

2) che le operazioni di voto nelle strutture sociosanitarie residenziali no-Covid si svolgano secondo le modalità di cui all'Allegato 2;

3) che le Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio:

a) si attivino per reperire la disponibilità di personale delle Unità speciali di continuità assistenziali (USCA) ai fini delle designazioni che le Aziende sanitarie forniscono al Sindaco per la nomina dei seggi speciali ai sensi dell'art.2, comma 3 del d.l. 103/2020, con l'obiettivo di garantire la costituzione di un numero di seggi speciali pari almeno al numero delle USCA attualmente attivate;

b) forniscano:

- adeguata informazione al personale assegnato ai seggi speciali relativamente alle misure di tutela sanitaria da adottare nella raccolta del voto, ferma restando la competenza dei comuni riguardo alle procedure amministrative che debbono essere seguite nei medesimi seggi;

- i dispositivi di protezione individuale di cui all'allegato 1;

- i mezzi di trasporto aziendale per la raccolta del voto domiciliare da parte dei seggi composti con personale USCA;

c) istituiscano e pubblicizzino nel proprio sito istituzionale un indirizzo e-mail appositamente dedicato alle richieste degli aventi diritto ai fini del rilascio delle certificazioni sul trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 ai sensi dell'art. 3 del d.l. 103/2020;

d) individuino, per ogni Azienda USL, un responsabile sanitario che sia di raccordo con la Regione e le Autorità competenti per la gestione di tutte le necessità legate alle operazioni elettorali nei giorni e negli orari di apertura dei seggi;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 10 settembre 2020, ed è valida fino al termine delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali, compreso l'eventuale ballottaggio.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente